

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento n. 35 del Consiglio, e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) del regolamento n. 40 del Consiglio, vengono così modificati:

- 1) in luogo di 0,62 unità di conto deve leggersi 0,5988 unità di conto

- 2) in luogo di 0,735 unità di conto deve leggersi 0,7100 unità di conto

- 3) in luogo di 0,7925 unità di conto deve leggersi 0,7646 unità di conto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 56/63/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1963

relativo ad una deroga a talune disposizioni dei regolamenti n. 20, 21 e 22 del Consiglio

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 13,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽²⁾ e in particolare l'articolo 10,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽³⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, seconda frase e l'articolo 10.

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 9 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, i prelievi intracomunitari devono essere sottoposti nel modo seguente ad una riduzione annua a decorrere dal 1° luglio 1963:

— la parte dei prelievi che risulta dall'incidenza, sui costi di alimentazione, della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio è ridotta in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali;

— l'altra parte dei prelievi è ridotta in sette anni e mezzo, in ragione di due quindicesimi all'anno;

Considerando che il Consiglio non è stato in grado di adottare prima del 21 giugno 1963 le misure che gli Stati membri debbono applicare per la campagna di commercializzazione

⁽¹⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 945/62.

⁽²⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 953/62.

⁽³⁾ *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 959/62.

dei cereali 1963/1964 nel settore dei prezzi dei cereali; che non è più possibile tener conto, prima del 1° luglio 1963 per il calcolo dell'ammontare dei prelievi intracomunitari, della variazione dei prezzi dei cereali da foraggio risultante da queste misure;

Considerando che è perciò necessario ricorrere a misure di deroga per la riduzione dei prelievi intracomunitari di cui all'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio ed all'articolo 9 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio; che è opportuno dare inizio a tale riduzione soltanto a decorrere dal 1° agosto 1963;

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, il terzo elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi deve essere portato, per l'anno successivo al primo anno di applicazione del regime dei prelievi, al 3% del prezzo limite medio dell'anno precedente;

Considerando che l'aumento del terzo elemento del prelievo nei confronti dei paesi terzi ha lo scopo di compensare la diminuzione del secondo elemento dei prelievi intracomunitari, che è un componente dei prelievi nei confronti dei paesi terzi; che tale elemento sarà diminuito soltanto a decorrere dal 1° agosto 1963 e che è necessario, in deroga all'articolo 5 del regolamento n. 20 del Consiglio ed all'articolo 4 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, mantenere invariato fino a tale data il terzo elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi;

Considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, l'elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, corrispondente alla differenza tra i costi del foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale, deve essere stabilito in precedenza, per un periodo di tre mesi, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio; che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi avrebbe dovuto essere nuovamente fissato al 1° luglio 1963; che tuttavia, poichè la modifica degli altri suddetti elementi del prelievo nei confronti dei paesi terzi avrebbe richiesto una nuova fissazione di questo prelievo già dal 1° agosto 1963; che sembra quindi opportuno, derogando alle norme suddette, mantenere invariato sino a tale data

l'ammontare dei prelievi fissato per il secondo trimestre 1963;

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei paesi terzi fissato per il secondo trimestre 1963 è mantenuto sino al 1° agosto 1963 e che è perciò necessario, in deroga agli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio ed all'articolo 6 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, mantenere invariati sino a tale epoca anche i prezzi limite stabiliti per il secondo trimestre 1963,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La riduzione dei prelievi intracomunitari prevista nell'articolo 12 del regolamento n. 20 del Consiglio e nell'articolo 9 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio è effettuata il 1° agosto 1963.

2. L'aumento del terzo elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi, previsto nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20 del Consiglio e nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio è effettuato il 1° agosto 1963.

3. La modificazione dell'elemento dei prelievi nei confronti dei paesi terzi corrispondente alla differenza tra i costi del foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale per il terzo trimestre 1963, prevista nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio e nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, non viene effettuata per il mese di luglio 1963.

4. La modificazione dei prezzi limite per il terzo trimestre del 1963, previsti negli articoli 7 e 8 del regolamento n. 20 del Consiglio e nell'articolo 6 dei regolamenti n. 21 e 22 del Consiglio, non viene effettuata per il mese di luglio 1963.

Articolo 2

L'ammontare dei prelievi, fissato a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 4,

paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 20 del Consiglio, nonché a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 22 del Consiglio e valido il 30 giugno 1963 è applicabile sino al 31 luglio 1963.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS
